

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



L'art. 57-bis del DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, ha istituito dal 2018 un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, ha previsto che, per il solo anno 2020, il credito d'imposta sia concesso nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per beneficiare del credito di imposta pubblicità i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di "de minimis".

Il DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, ha previsto che, per il solo anno 2020, il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e, per l'anno 2020, di cui all'art. 57-bis, comma 1-ter, del DL n. 50 del 2017.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso il Modello F24 che può essere presentato a decorrere dal

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900" istituito con Risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019.

TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'

Il credito è concesso per gli investimenti pubblicitari al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso, per gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionale e locali, oppure nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, il cui valore superi di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per accedere al contributo è importante che gli investimenti pubblicitari siano effettuati su giornali ed emittenti locali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente tribunale oppure presso il registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non beneficiano del credito di imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo, le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.

Come in precedenza specificato, per il solo anno d'imposta 2020 non è necessario soddisfare il presupposto del valore incrementale dell'1% rispetto all'anno precedente.

RILEVANZA TEMPORALE DELLA SPESA DI PUBBLICITA'

La spesa di pubblicità si intende sostenuta secondo i dettami previsti dal TUIR in materia di competenza. Pertanto per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, vale il principio secondo cui le prestazioni di servizi si considerano conseguite e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate", senza che abbia rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

PRENOTAZIONE DEL BENEFICIO

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del DPR n. 322 del 1998.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio.

Per l'anno 2020, la comunicazione di accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri. L'imposto del credito d'imposta ricalcolato sarà disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. E' comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel marzo 2020.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione. La comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell'azienda o del lavoratore autonomo, il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno.

Nel caso in cui gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radiotelevisive locali, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media. Dovrà essere indicato il valore dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto, nonché il relativo ammontare di credito d'imposta richiesto.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Qualora l'ammontare del credito d'imposta indicato nella comunicazione o nella dichiarazione fosse superiore a 150 mila euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure indicare nel riquadro «elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia» i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.

LIMITI AL BENEFICIO

L'agevolazione è concessa in base al regime "de minimis", pertanto alcune imprese rischiano di essere tagliate fuori se hanno già utilizzato il plafond di 200 mila euro nel triennio.

Al fine di stabilire l'esatto momento della concessione degli aiuti "de minimis", allo scopo di determinare il massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione.

Bitonto, 8 settembre 2020

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it